



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Gabinetto - Ufficio Interrogazioni*

Classifica: 101 CIS

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
INTERROG

REGISTRO UFFICIALE
Prot: **0007251-16/07/2008-USCITA**

All'  On. Roberto CASSINELLI
On. Michele SCANDROGLIO

CAMERA dei DEPUTATI

e, p. c.:

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento Rapporti con il Parlamento- Ufficio III*

Al Segretariato Generale della Camera dei Deputati

R O M A

Oggetto: Interrogazione n° 4-00258 pubblicata sul resoconto sommario n° 13 del 4/06/08

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

L'introduzione di un limite per i neopatentati, relativo alla tipologia di veicoli ed in specie al rapporto tra potenza specifica e tara (kW/t), era stato già introdotto dal legislatore del Nuovo Codice della Strada, adottato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: l'originario art. 117, comma 2, prevedeva, infatti, che per i primi tre anni dal conseguimento della patente non fosse consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t, o che comunque sviluppino una velocità massima, accertata in sede di omologazione del tipo, superiore a 150 km/h.

Tale disposizione era stata poi abrogata con il Decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 204.



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Gabinetto - Ufficio Interrogazioni*

Nell'agosto dello scorso anno, il ripetersi di gravi incidenti occorsi per lo più a giovani alla guida di autoveicoli di cilindrata molto potente, ha indotto il Governo a riproporre l'introduzione di un tale criterio di limitazione per i neopatentati. Con il Decreto legge 117/2007, dunque, si era previsto che per tre anni dalla data di conseguimento della patente (conseguita a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge), ai neopatentati con patente di guida di categoria B fosse impedita la guida di veicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t.

Già all'indomani dell'approvazione del decreto legge, tuttavia, si era palesata un'inadeguatezza di tale criterio, specie se applicato in modo assoluto.

La norma si dimostrava per taluni profili restrittiva, in quanto il rapporto 50 kW/t escludeva alcune vetture "piccole" tipicamente ritenute adatte ai neopatentati; per altro profilo, invece, permissiva, in quanto non idonea ad escludere dalla gamma dei veicoli "consentiti" alcune vetture, più potenti ma anche più pesanti, che erano in grado di raggiungere velocità massima superiore a 180 km/h.

Pertanto da subito, sia in sede di conversione del Decreto legge 117/2007, sia in sede di lavori parlamentari all'A.C. 2480, l'Amministrazione dei Trasporti ha proposto una riformulazione della stessa disposizione, nel senso di elevare il rapporto potenza/tara a 55 kW/t, ma di coniugare tale criterio con quello di una potenza massima consentita non superiore a 70 kW per i veicoli di categoria M1.

Tale modifica all'art. 117, comma 2 del Codice della Strada era stata accolta dal Senato nel disegno di legge su indicato: tuttavia tale disegno non ha potuto concludere il suo iter parlamentare per le note vicende della crisi di Governo.

Quanto alle sorti del Decreto legge 117/2007, in sede di legge di conversione il Parlamento non ha inteso accogliere l'emendamento proposto, ed ha al contempo ridotto ad un anno la durata temporale del limite in parola.

Preso atto delle problematiche insorte nel tempo che sono state qui descritte, il nuovo Governo, nel contesto del decreto legge n. 97 del 3 giugno scorso, su specifica proposta del



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Gabinetto - Ufficio Interrogazioni*

Ministero delle infrastrutture e trasporti, ha quindi inserito l'articolo 4, comma 4, che prevede una ulteriore proroga fissata al 1 gennaio 2009 per l'applicazione delle disposizioni attinenti alla limitazione tara/potenza per i neo patentati prevista dall'articolo 117, comma 2-bis del Codice della Strada.

Sono state accolte, pertanto, le perplessità sollevate da più parti, tra cui anche le Forze dell'ordine, relative all'applicabilità delle norme in questione che avrebbero potuto portare alla conseguenza irrazionale di vietare la guida di automobili di piccola e media grandezza e di alto livello di sicurezza, consentendo invece la guida di vetture meno sicure, più grandi ed impegnative da guidare.

Così facendo si consentirà di disporre del tempo necessario per procedere ad una profonda revisione della materia istituendo un apposito tavolo tecnico per rivedere il parametro relativo al rapporto potenza/peso intorno al quale ruotava la norma relativa ai limiti di guida per i neo-patentati.

Si segnala, in ogni caso, che al fine di rendere conoscibili le limitazioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 117 del Codice della Strada, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, aveva già provveduto a produrre la stampa del rapporto potenza/peso riferito alla tara del veicolo sulla Carta di circolazione dei veicoli di nuova immatricolazione o reimmatricolati nonché rendendo disponibile agli agenti accertatori richiedenti il dato relativo al rapporto potenza/tara dei diversi veicoli.

IL MINISTRO
Altero Matteoli

